

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 23 giugno 2020)

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.

Proposta dell'Assessore Rolando.

Premesso che l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

Preso atto che, a decorrere dall'anno 2020, l'IMU è disciplinata dalla Legge n. 160/2019 e che la sua disciplina si pone in continuità con il precedente regime fiscale poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa.

Tra le diverse novità che caratterizzano la nuova IMU, si richiamano, in particolare:

- il trattamento fiscale per l'unità immobiliare appartenente ai pensionati iscritti all'AIRE. Per tale fattispecie non è stata riproposta l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come modificato dalla Legge n. 80/2014, articolo 9-bis;
- il trattamento fiscale per fabbricati rurali ad uso strumentale (articolo 1, comma 750). Per tale fattispecie è prevista un'aliquota di base pari allo 0,1 per cento, che i Comuni possono ridurre fino all'azzeramento;
- il trattamento fiscale dei beni merce (articolo 1, comma 751). I fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fino al permanere di tale destinazione e a condizione che non siano locati, non sono più assoggettati alla TASI, in quanto abolita, e sono assoggettati ad IMU per gli anni 2020 e 2021, per essere esentati dall'anno 2022;
- il trattamento fiscale della casa familiare, che resta assimilata all'abitazione principale quando assegnata con provvedimento del giudice al genitore affidatario dei figli.

La più volte citata Legge 160/2019 modifica le aliquote di base delle diverse fattispecie impositive e prevede la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le aliquote, mediante deliberazione del Consiglio Comunale:

- il comma 748 fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 750 stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con la sola facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751 fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, fino al 2021;
- il comma 752 consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753 fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, ossia alla quota riservata allo Stato;
- il comma 754 stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Si evidenzia che con la nuova IMU:

- si conferma la riserva a favore dello Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni (articolo 1, commi 744 e 746);
- sono confermate, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC (articolo 1, comma 747):
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea

retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- è confermata la riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (articolo 1, comma 760).

Tutto ciò premesso, si prende atto che l'imposta di cui trattasi è stata disciplinata con il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall'anno 2020, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dall'articolo 1, comma 777, della Legge 160/2019, in tema di potestà regolamentare del tributo.

Rilevato che con deliberazioni del Consiglio Comunale del 13 novembre 2019 (mecc. 2019 05023/013 e mecc. 2019 05024/013) sono state approvate, rispettivamente, le aliquote IMU e TASI per l'anno 2020, confermando quelle in vigore nell'anno 2019. Tali deliberazioni sono state adottate nel rispetto della normativa allora vigente, pur nella consapevolezza che l'assetto normativo - a decorrere dal 2020 - avrebbe potuto subire profonde modifiche dal momento che il Disegno di Legge di Bilancio 2020, allora in corso di approvazione, già prevedeva l'abrogazione della I.U.C., l'unificazione dell'IMU e della TASI in un nuovo tributo ed il mantenimento in via autonoma della TARI.

Preso atto che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI quali componenti della IUC sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n.160/2019.

Ritenuto necessario ed opportuno, a seguito del mutato quadro normativo ed al fine di mantenere invariate le previsioni di gettito, approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020 in conformità con quanto già deliberato con le sopraccitate deliberazioni del Consiglio Comunale del 13 novembre 2019 (mecc. 2019 05023/013 e mecc. 2019 05024/013) che vengono pertanto revocate con la presente deliberazione.

Preso altresì atto che l'articolo 1, comma 756, della Legge 160/2019 introduce, a decorrere dall'anno 2021, una limitazione alla potestà del comune di diversificare le aliquote dell'IMU, stabilendo che detta potestà può esercitarsi esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate per la cui individuazione lo stesso comma 756 rinvia ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in questione.

Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie

che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021; solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

Ritenuto pertanto di poter confermare, per tutte le fattispecie imponibili, le aliquote deliberate per il 2019, così come dettagliatamente elencate e descritte nella tabella allegata (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

In particolare si precisa di voler confermare:

- l'aliquota del 10,6 ‰ per le seguenti tipologie di immobili:
 - immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti di primo grado, considerato che, a norma dell'articolo 1, comma 747, lett. c) della LEGGE 160/2019 continua ad essere applicabile la riduzione fissata ex lege del 50% della base imponibile in presenza degli specifici requisiti;
 - immobili locati a canone concordato con contratti transitori (articolo 5, comma 1, Legge 431/1998) ovvero a soggetti privi di residenza anagrafica e dimora abituale (articolo 2, comma 3, Legge 431/98), considerato che, a norma dell'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, l'aliquota deliberata è ridotta al 75% e quindi quella effettiva è pari al 7,95‰;
- l'aliquota del 9,6‰ per i fabbricati classificati in categoria catastale D/3 destinati a sale cinematografiche utilizzate direttamente dal proprietario per attività cinematografica ovvero locate per le medesime finalità;
- l'aliquota del 8,6‰ per le seguenti tipologie di immobili:
 - unità immobiliari concesse in locazione o comodato, con regolare contratto registrato, ai soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
 - unità immobiliari appartenenti a nuove imprese che svolgono attività dirette alla promozione e al supporto di iniziative di ricerca scientifica e tecnologica o finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. La suddetta agevolazione si applica solo per i periodi d'imposta coincidenti con i primi due anni di attività;
- l'aliquota del 7,08 ‰ per le unità abitative (escluse le pertinenze) locate a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della Legge 431/1998 articolo 2, comma 3 a soggetti che le utilizzano come abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale) e articolo 5, comma 2, a studenti universitari fuori sede considerato che, a norma dell'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, l'aliquota deliberata è ridotta al 75% e quindi quella effettiva è pari al 5,31‰. Per tali fattispecie vige altresì la normativa di favore relativa alla "cedolare secca IRPEF";
- l'aliquota ridotta del 5,75‰ per le unità abitative (escluse le pertinenze) messe a disposizione dell'Agenzia Sociale Comunale per la locazione e destinate a famiglie in

- emergenza abitativa ed iscritte a Lo.C.A.Re., locate a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 431/1998 a soggetti che le utilizzano come abitazione principale (con residenza anagrafica e dimora abituale) considerato che, a norma dell'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, l'aliquota deliberata è ridotta al 75% e quindi quella effettiva è pari al 4,31%. Per tali fattispecie vige altresì la normativa di favore relativa alla "cedolare secca IRPEF";
- l'aliquota del 2,50‰ per i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (i c.d. beni merce). Tale aliquota corrisponde a quella della TASI in vigore nel 2019 ed ora abrogata;
 - l'aliquota del 1,00‰ per fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Preso atto che l'articolo 177 del Decreto Legge 34/2020, in corso di conversione, ha previsto "In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed&breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" e rilevato che è previsto un ristoro statale a fronte di tali minore entrate.

Richiamati:

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 107, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 cosiddetto "Cura Italia", il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31 luglio 2020.

Richiamato l'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

Preso atto che, per le motivazioni anzidette, per l'anno 2020 la pubblicazione mediante il Portale del federalismo fiscale della deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa come stabilito, in via generale, dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, lettera b) del Decreto Legge n. 174/2012, la presente deliberazione è inviata all'organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del parere di competenza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di revocare, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, le deliberazioni del Consiglio Comunale del 13 novembre 2019 (mecc. 2019 05023/013 e mecc 2019 05024/013), con le quali sono state approvate, rispettivamente, le aliquote IMU e TASI per l'anno 2020;
- 2) approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU, così come definite nel prospetto "IMU 2020 - Aliquote e detrazioni" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 - n.) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili;
- 3) di dare atto che le aliquote IMU approvate nella presente deliberazione decorreranno dal

- 1° gennaio 2020;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione è inviata, nei termini di Legge e per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la successiva pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 1998, dando atto che tale pubblicazione ha valore di pubblicità costitutiva;
 - 5) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e Comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata all'IMU;
 - 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese e unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE
AL BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE
PATRIMONIO E DECENTRAMENTO
Sergio ROLANDO

IL DIRETTORE
DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
Paolo LUBBIA

LA DIRIGENTE DI AREA
TRIBUTI E CATASTO
Antonella RIGANTI

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
IMU e TARI
Maria Assunta PETROZZINO

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
Alessandra GAIDANO
